

“Perché per il Terzo Valico dobbiamo accettare un inquinamento che non tolleremmo per la Gronda Autostradale?”

Lettera

07 Marzo 2016 - 17:15

Stiamo parlando del Terzo Valico (un collegamento di 53 KM ad Alta Velocità Ferroviaria da Genova Fegino a Novi Ligure dal costo minimo di oltre 6 miliardi di euro).

Nelle ultime settimane ho chiesto alla Civica Amministrazione di Genova (con interpellanza e question time trasformato in interrogazione a risposta scritta) delucidazioni sulle procedure per eliminare il rischio amianto dalle escavazioni della linea TA Genova - Novi Ligure.

Le risposte arrivate rimangono su un terreno burocratico, elencando le procedure assunte assicurando che non si sarebbero mai superati i limiti di legge.

Preliminarmente osserviamo che non esistono limiti di legge dell'amianto aerodisperso per l'ambiente esterno nel caso di scavo di rocce verdi, per cui non ha senso parlare di rispetto delle norme di legge.

I limiti di legge previsti dalla normativa italiana sono riassunti dal documento dell'ISPELS a questo link: http://www.ispesl.it/amianto/amianto/analisi/tab4_6.htm .

La normativa da limiti esclusivamente per i luoghi di lavoro, per gli edifici, per i siti contaminati da amianto e per le operazioni di bonifica.

Come valore di riferimento la ASL 3 assume il valore di 1 fibra a litro (f/l).

Tale limite è richiamato anche nel protocollo amianto delle regioni Piemonte e Liguria si legge:

“Come limite di riferimento, un valore guida è stato valutato dall'O.M.S. in 1 fibra al litro (f/l) ripresa per gli ambienti di vita dalle “Linee Guida generali da adottare per la corretta gestione delle attività di bonifica da amianto dei Siti di Interesse Nazionale (SIN)”

Quindi le Regioni hanno preso come riferimento un valore che l'OMS ha stabilito per le bonifiche amianto e non per l'estrazione delle rocce verdi.

Sono due situazioni completamente differenti !

Il limite di 1 f/l definito da OMS per attività in cui si ha presenza di amianto in siti da bonificare, e dove quindi l'aerodispersione di minime quantità di amianto può essere tollerata rispetto al fine di tutelare maggiormente la salute pubblica tramite la bonifica dei siti stessi.

Tale limite non sembra giustificato in questo caso, in cui l'amianto non si troverebbe già in forma disponibile all'aerodispersione, ma lo diventa proprio a causa della sua estrazione dal sottosuolo.

Ricordiamo che “L'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha recentemente (nel 2000) riconosciuto l'impossibilità di individuare per l'amianto una concentrazione nell'aria che rappresenti un rischio nullo per la popolazione”.

E quindi non è tollerabile aggiungere per le popolazioni della Val Polcevera un ulteriore

fattore di rischio !!

Si ritiene corretto quindi assumere come limite di riferimento della concentrazione di amianto nell'aria il non incremento del livello naturale di fondo , livello noto dai monitoraggi ante-operam, prima dell'intervento

Tale limite di riferimento peraltro è già stato prescritto dal Ministero dell'Ambiente in occasione del Parere definitivo del procedimento VIA relativo alla Gronda di Ponente.

Infatti, questo tema era già emerso nella VIA della Gronda di Ponente dove Spea (autostrade) aveva proposto il limite di 1 f/l per la messa in funzione del "fog cannon" - cannone a nebbia - per l'abbattimento dell'amianto eventualmente aerodisperso.

Alle osservazioni dei comitati no-gronda la Commissione VIA ha risposto dando sostanzialmente ragione ai comitati come si può vedere nella prescrizione data al quarto punto ove si prescrive l'uso del fog cannon in caso di incremento delle fibre d'amianto rispetto al fondo naturale:

Nelle risposte manca un chiarimento.

Parrebbe che la ASL 3 non abbia previsto l'obbligo del convogliamento delle emissioni diffuse derivanti dall'impianto di ventilazione della galleria.

L'impianto di ventilazione è indispensabile per garantire l'ossigeno sia agli uomini che ai mezzi impegnati nelle operazioni di scavo.

Tuttavia tanta aria è insufflata in galleria tanta necessariamente ne fuoriuscirà trascinando con se della polvere contenente amianto.

Si tratta comunque di una emissione tecnicamente convogliabile.

In caso di impianto industriale tale emissione è obbligatoriamente convogliata ai sensi dell'art. 270 D.Lgs. 152/06.

Il convogliamento di questa emissione è previsto nello scavo della TAV Torino-Lione e nel progetto della Gronda di Genova.

Non si comprende perchè nel caso del Terzo Valico vengano prescritte norme meno tutelanti per la popolazione rispetto ad opere analoghe.

Mauro Solari, ingegnere tecnico ambientale

Antonio Bruno, consigliere comunale